

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 24

Adunanza 25 giugno 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI COAZZE - VARIANTE PARZIALE N. 1
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 757-162543/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori: MARIA PIA BRUNATO, SILVANA ACCOSSATO e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Coazze risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 151 - 16626 del 10/02/1997, successivamente modificato con Variante n. 1, approvata con Deliberazione G.R. n. 6-02408 del 12/03/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 22 del 3/04/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 16/05/2003;

considerato che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Coazze risultano essere:

- popolazione: 2.819 abitanti nel 1971, 2.526 abitanti nel 1981, 2.547 abitanti nel 1991 e 2.884 abitanti nel 2001; trend demografico in aumento, con particolare riferimento all'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 5.655 ettari in territorio di montagna, dei quali solo 141 presentano pendenze inferiori ai 5°; 1.620 ettari hanno pendenze tra i 5° ed i 20 ° e 3.894 ettari,

pendenze superiori ai 20° (circa il **69%** dell'intero territorio); circa il **42%** del territorio comunale, cioè 2.373 ettari, sono coperti da aree boscate;

- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Susa, Sub-ambito "*C.M. Val Sangone*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 192;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal Torrente Sangone, il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale. Per effetto di tale norma, lungo detto corso d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Sangonetto, Rio della Balma, Rio di Pale, Rio Ollasio, Rio Parent, Rio Ricciavre, Rio Sangonetto;
 - è classificato **sismico** ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua circa 60 ettari del territorio interessati da areali di frane quiescenti;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di frane quiescenti e di conoidi;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Coazze, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modificazioni normative e cartografiche al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, ... *al fine ... di apportare specifiche essenziali ed eliminare incongruenze esistenti:*

- modifica con incremento dell'*area a servizi "Sap80"* e creazione di un nuovo ambito a filtro dell'*area residenziale "Area 13"*;
- stralcio di un edificio di civile abitazione dall'*area industriale "Iac3"* e relativo inserimento in *area residenziale "Rcr"*;
- inserimento in cartografia di edifici esistenti non rappresentati in essa, in *area "Recenti Borgate"*;
- modesta modifica dell'*area a servizi "Sap20"*, al fine di migliorare le condizioni di usufruibilità dell'adiacente *area a parcheggio "Pa12"*;
- specifica riguardante la possibilità di realizzare muri di sostegno esclusivamente riferiti a scarpate o declivi esistenti;
- possibilità di non limitare le dimensioni massime consentite per la formazione di abbaini per sottotetti abitabili, nel rispetto degli schemi tradizionali;
- possibilità di costruire a metri zero dal confine, previo assenso dei confinanti;
- assoggettamento a concessione convenzionata dell'intervento residenziale riguardante il lotto n. 13 e relativa dismissione gratuita di aree a servizi "*Sap80*";
- eliminazione dalla Scheda n. 13 delle N.T.A. delle indicazioni relative ad alcuni lotti edificati successivamente alla redazione del piano o inseriti in altre schede;
- normazione della dotazione minima di parcheggi con riferimento agli edifici con caratteristiche turistico-ricettive;
- correzione dell'oggetto della scheda delle N.T.A. n. 31 con l'indicazione della zona normata;

- introduzione di una norma riguardante la possibilità di edificare bassi fabbricati ad esclusivo uso pertinenziale dell'edificio principale;
 - trasformazione di parte di *area agricola "Aa"* su porzione di territorio da assoggettare a spazio attrezzato con destinazione turistico-ricettiva "*Sap81*";
- le modifiche sopra indicate riguardanti le aree a servizi rientrano nei parametri previsti per le varianti parziali dall'art. 17 della L.R. 56/77;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 22/2003 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 30/06/2003;

visto il parere "*favorevole condizionato*", datato 14/04/2003, reso ai sensi dell'art. 6 della L.R. 19/85, da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) - Settore Progettazione Interventi Geologico-Tecnici e Sismico;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 18/06/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, viene proposta una osservazione, con la quale:

- si evidenzia la necessità che le prescrizioni contenute nel parere espresso dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) - Settore Progettazione Interventi Geologico-Tecnici e Sismico, datato 14 aprile 2003, vengano recepite nel Progetto Definitivo della Variante;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare** ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Coazze adottato con deliberazione C.C. n. 22 del 3/04/2003, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che con separato provvedimento, viene formulata l'osservazione riassunta nella premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Coazze la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso